
	Regione Piemonte Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA Comune di ANTRONA SCHIERANCO Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO	 Regione Piemonte
	Tel Uffici 0324 51805 C.F. 83001330030 E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it	Fax 0324 575953 P.IVA 00524500030

Ordinanza n. 20 del 31.07.2025

REVOCA Ordinanza n. 22 del 29.08.2024, per l'istituzione della inagibilità e consequenziale divieto di accesso immobili residenziali siti in via Campliccioli, contraddistinti al catasto fabbricati foglio 36 mappali 82-84-88.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 22 del 29.08.2024, con la quale si istituiva l'inagibilità e consequenziale divieto di accesso immobili residenziali siti in via Campliccioli, contraddistinti al catasto fabbricati foglio 36 mappali 82-84-88, a causa di un piccolo smottamento in un'area nei pressi della Loc. Bait, lungo la strada di proprietà Enel che sale alla diga di Campliccioli;

Dato atto che sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza del versante e ad oggi non sussistono più le condizioni di pericolo;

Dato atto quindi che occorre provvedere alla revoca dell'Ordinanza n. 22 del 29.08.2024,

Visti il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

ORDINA

- La revoca dell'Ordinanza n. 22 del 29.08.2024, con la quale si istituiva l'inagibilità e consequenziale divieto di accesso immobili residenziali siti in via Campliccioli, contraddistinti al catasto fabbricati foglio 36 mappali 82-84-88, a causa di un piccolo smottamento in un'area nei pressi della Loc. Bait, lungo la strada di proprietà Enel che sale alla diga di Campliccioli, in quanto ad oggi non sussistono più le condizioni di pericolo;**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Sindaco Sommacal Francesco.

Antrona Schieranco lì, 31.07.2025

IL VICESINDACO
SOMMACAL FRANCESCO